

FINE GIORNATA

È LA RUBRICA CON LA QUALE IL SEGRETARIO GENERALE DIRPUBBLICA COLLOQUIA PERIODICAMENTE CON I COLLEGHI ED I SIMPATIZZANTI DEL SINDACATO, CHE HANNO RITENUTO D'ISCRIVERSI ALLA SUA "MAILING-LIST" PERSONALE, RACCONTANDO E COMMENTANDO FATTI E NOVITÀ RACCOLTI NELL'ARCO DI UN DETERMINATO PERIODO O, APPUNTO, A "FINE GIORNATA".

Domenica 9 gennaio 2011

Un'occasione perduta

(...ma non troppo...)!



Carissimi Colleghi,

“..un'occasione perduta..”, non saprei meglio definire la possibilità, per la P.A., di conciliare le liti di lavoro in un regime speciale e obbligatorio (praticamente) dinanzi a se stessa (alias: il Collegio di conciliazione che, di volta in volta, si andava a costituire presso le competenti Direzioni

Provinciali del Lavoro). La materia era disciplinata dagli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; si trattava, come detto, di disposizioni speciali poste a corredo di quelle generali contenute nel c.p.c., dall'articolo 409 all'articolo 412 quater. La Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262, Serie Ordinaria, ha pubblicato la legge 04/11/2010, n. 183, con la quale, all'articolo 31, comma 9, dette norme speciali sono state abrogate. Si è posto così fine a quella che, in base alla mia esperienza personale, era un'inutile pantomima. In circa dieci anni di esperienza, durante i quali ho partecipato personalmente a innumerevoli tentativi di conciliazione, sia come componente di Collegio, sia come difensore di Colleghi; in dieci anni di conciliazioni promosse e condotte da DIRPUBBLICA, una sola volta ho visto giungere in porto il T.O.C., fu ad

Aosta (il 9 luglio 2004) per il riconoscimento dell'indennità di bilinguismo a Collegi dell'Agenzia delle Entrate (la Controparte era il Ministero dell'Economia e delle Finanze). Dicevo che la P.A. ha perduto una grande occasione di farsi protagonista nelle proprie controversie di lavoro e di dimostrare di essere in grado di gestire il contenzioso, evitando il ricorso al Giudice. Tutto questo le avrebbe conferito autorevolezza e autorità ... ed invece ! Sempre in base alle esperienze della DIRPUBBLICA ed a quelle mie personali, i ministeri non si presentavano impedendo neanche la formazione del Collegio, mentre le Agenzie fiscali (forse spinte dalla necessità di aumentare il numero delle cose fatte) e gli enti pubblici non economici partecipavano ai lavori senza concedere nulla. Eppure i Collegi che li rappresentavano erano dotati di una facoltà espressa di conciliare, ma per ferree disposizioni non scritte nessuno osava pronunciare una pur minima apertura alla conciliazione. Si verificava, anche, che molti Collegi omettevano di formulare la proposta (obbligatoria, ai sensi del 6° comma dell'abrogato articolo 66 del d.lgs 165/2001) a fronte di un contenzioso seriale e con scarsi margini (ad esempio quello sul riconoscimento della vicedirigenza). Ed anche questo è stato un atteggiamento omissivo, sbagliato e poco qualificante (anche se incoraggiato dal vertice del Ministero del Lavoro). Da nessuna parte, infatti, è scritto che la proposta dovesse porsi a metà strada fra le posizioni delle Parti; al contrario essa poteva benissimo contenere un sostanziale invito all'Amministrazione ad accogliere le richieste del lavoratore (ad esempio la conciliazione sulla vicedirigenza a Belluno del 20 dicembre 2004 e numerose altre successive) o al lavoratore di abbandonare le sue pretese (mai accaduto). Ma come si è potuto verificare un fenomeno del genere? Bene, sono due i fattori: 1) l'ottusità delle Amministrazioni; 2) lo scarso coraggio dei rappresentanti delle Amministrazioni. Mi dispiace ... ma è così! Chi scrive sta sul fronte, è uno di Voi e con Voi; più di una volta, rappresentando, in Commissione Tributaria Regionale, l'Agenzia delle Entrate ha ritirato degli appelli, perché infondati. Ovviamente il tutto veniva sostenuto da una ampia e approfondita relazione interna. Non racconto ciò per vanagloria, ma perché in tanti anni di attività sindacale (di cui la maggior parte svolta al vertice) ho sempre cercato di essere una guida, uno scudo e un sostegno per tutti, anche e soprattutto attraverso un comportamento coerente nello svolgimento delle mie funzioni di servizio. Chi si è ritirato, invece, rinunciando alla propria autonomia, ha lasciato "la stanza vuota" che altri occuperanno.

Detto questo, apriamoci alla speranza!

Il rientro della conciliazione nel pubblico impiego al regime generale contenuto nel c.p.c. e profondamente rinnovato dalla legge 183/2010

presenta degli incoraggianti aspetti positivi. A parte l'introduzione dell'arbitrato che merita un discorso separato, la nuova procedura prevede, infatti, quanto segue.

- a. **“La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave”** (9° comma dell'articolo 410 del c.p.c. così come sostituito dal 1° comma dell'articolo 31 della legge 04/11/2010, n. 183).

Questa disposizione, che dovrebbe “rincuorare” i rappresentanti delle Amministrazioni di fronte alla novella “Commissione di conciliazione” ricorda una norma fortemente sostenuta dalla Dirstat-Finanze (ora DIRPUBBLICA) e cioè il D.L. 30/09/1994 n. 564 (quello che introdusse l'accertamento con adesione) che al 1° comma dell'articolo 2 septies così recita: *“Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-quater e 2-sexies i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave”*.

- b. **“Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio”** (2° comma dell'articolo 411 del c.p.c. così come sostituito dal 3° comma dell'articolo 31 della legge 04/11/2010, n. 183).

Con questa norma si rende impossibile l'omissione della proposta di conciliazione, perché il Giudice ne terrà conto se questa non verrà accettata (da una o entrambe le parti) senza un'adeguata motivazione. Le parti avranno, infatti, interesse a che la Commissione formuli una proposta affinché esse possano motivare un eventuale rifiuto. Nella precedente formulazione (vedi il 7° comma dell'articolo 66 del d.lgs 165/2001) il Giudice teneva conto del comportamento complessivo delle parti ai soli fini della condanna alle spese.

Per questi incoraggianti elementi che, senza dubbio, esaltano la soggettività dei rappresentanti delle Amministrazioni e che in un certo modo ne tutelano l'indipendenza, propongo a tutti i Colleghi di far sempre uso del tentativo, non più obbligatorio, di conciliazione (fatti salvi casi particolari e tutti quelli per i quali si rende necessario un rito cautelare).

Buona notte a tutti.

Vostro.

Giancarlo Barra